



COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2017 RELATIVE ALLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E PER QUELLA TEMPORANEA.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di marzo alle ore 17:30 nella sale delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e in seduta segreta.

All'appello sono risultati i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Roattino Valter	Sindaco	X	
2.	Bonelli Umberto	Vice Sindaco	X	
3.	Picco Guido	Assessore	X	
4.	Blengini Marinella	Assessore		X
5.	Sernia Maria Cristina	Assessore	X	

E così il numero legale per deliberare.

Con l'intervento e l'opera del Dr. Alberto Perotti Segretario Comunale Capo.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, per ogni metro quadrato e per anno:
- | | | |
|-------------------|---|-------|
| Categoria prima | € | 18,00 |
| Categoria seconda | € | 12,00 |
- b) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 66,66%):
- | | | |
|-------------------|---|-------|
| Categoria prima | € | 06,00 |
| Categoria seconda | € | 04,00 |
- c) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 70%):
- | | | |
|-------------------|---|------|
| Categoria prima | € | 5,04 |
| Categoria seconda | € | 3,06 |
- d) Occupazioni con passi carrabili: escluso (art. 12)
- e) Occupazioni con passi carrabili di accesso ed impianti per la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro lineare e per anno: escluso (art. 12)
- f) accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi: escluso (art. 12)
- g) passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati: escluso (art. 12)
- h) per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati: escluso (art. 12)
- i) occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi non vengono più tassate in base ai chilometri lineari occupati ma in base al numero delle relative utenze per la misura unitaria di tariffe di € 0,77 per utenza con un minimo di € 516,46 ai sensi dell'art. 18 L. 488/99.
- l) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nelle seguenti misure annue complessive, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, per ogni allaccio o innesto: abrogato dalla Legge 549/95 art.3 comma 60 lett.b).
- m) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
- | | | |
|------------------------------|---|-------|
| centro abitato: | € | 11,00 |
| zona limitrofa: | € | 8,00 |
| sobborghi e zone periferiche | € | 6,00 |
- n) Distributori di carburante:
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:
- | | | |
|----------------|---|-------|
| centro abitato | € | 31,00 |
| zona limitrofa | € | 26,00 |

sobborghi e zone periferiche
frazioni

€ 16,00
€ 6,00

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) Occupazioni temporanee di suolo pubblico: tariffa giornaliera per mq. x giorno:
- | | |
|-------------------|--------|
| Categoria prima | € 2,06 |
| Categoria seconda | € 1,44 |

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

- fino a 14 giorni:
- | | |
|-------------------|--------|
| Categoria prima | € 2,06 |
| Categoria seconda | € 1,44 |

- Riduzione del 50% oltre i 14 giorni:
- | | |
|-------------------|--------|
| Categoria prima | € 1,03 |
| Categoria seconda | € 0,72 |

- b) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 65%):
- | | |
|-------------------|--------|
| Categoria prima | € 0,72 |
| Categoria seconda | € 0,52 |

- c) Per le occupazioni con tende e simili: escluso (art.12)

- d) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui al precedenti punti sono ridotte del 50%
- € 1,03 Cat.1

- e) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lett. A) è ridotta dell'80%
- € 0,41 Cat.1

- f) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D. L.vo 507/1993 la tariffa di cui alla lett. A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- € 1,03 Cat.1

- g) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate del Comune: escluso (art.12)

- h) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le Tariffe indicate alla lettera a) sono ridotte del 50%
- € 1,03 Cat.1

- i) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera a) è ridotta dell'80% € 0,41 Cat.1
- l) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D. L.vo 507/1993.
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
a) fino ad 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 9,70
b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 14,55

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| a).fino a 90 gg. | + 30% |
| b).oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. | + 50% |
| c).di durata superiore a 180 gg. | + 100% |

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere originario, aumentata del 20%;

CON successiva votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.